

Corso on - line Commissario di PS VII ed. 2016

Dispensa Concorso di persone

INDICE

1. Il c.d. concorso anomalo

a. Cass., sez. I, 28.2.2014, n. 9770

b. Cass., Sez. I, 1.2.2012, n. 4330

2. L'elemento soggettivo nel concorso di persone

Cass., sez. II, 7.1.2011, n. 546

3. Concorso colposo e cooperazione colposa

a. Cass., sez. IV, 28.1.2009, n. 4107

b. Cass., sez. IV, 14.5.2009, n. 20406

4. Detenzione di stupefacenti e connivenza non punibile.

Cass., sez. III, 15.6.2012, n. 237888

5. La reità mediata ex art. 48 c.p.

a. Cass. pen., sez. VI, 29.01.1999, n. 292

b. Cass. pen., sez. VI, 1.3.1996, n. 4411

c. Cass. pen., sez. VI, 6.6.2012, 21913

6. L'induzione in errore del pubblico ufficiale al fine di fargli commettere un abuso d'ufficio.

Cass. pen., sez. V, 21.3.2006, n. 15860

7. Delitti contro la fede pubblica - false attestazioni del privato in atto pubblico - falso ideologico in atto pubblico per induzione ex art. 48 c.p. e falsità ideologica commessa dal privato ex art. 483 c.p. - concorso formale.

Cass., sez. un., 28.6-24.9.2007, n. 35488

8. Concorso dell'acquirente nella lottizzazione abusiva

Cass., Sez. III, 18 gennaio 2010, n. 3910

9. Concorso di persone e circostanze

Cass., Sez. II, 19 febbraio 2013, n. 22136

10. Reati contratto e in contratto

Cass, Sez. II, 29 marzo 2013, n. 11808

REATI CONTRATTO E IN CONTRATTO (di *Rosario Rabuano*)

1. Il c.d. concorso anomalo

a. Cass., sez. I, 28.2.2014, n. 9770

Si ha la responsabilità a titolo di concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p., (nella specie ritenuto dai giudici di merito a carico del ricorrente) qualora sussista la volontà di partecipare con altri alla realizzazione di un determinato evento criminoso ed allorché l'evento diverso e più grave, pur costituendo il logico sviluppo del reato meno grave da lui voluto, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, non sia stato da lui effettivamente previsto, al punto che, in ordine ad esso, non sia stato accettato il relativo rischio, posto che l'accettazione di tale ultimo rischio avrebbe comportato il concorso pieno, di cui all'art. 110 c.p.; è altresì noto che la prevedibilità dell'evento più grave deve essere valutata in concreto, tenendo conto della personalità dell'imputato e delle concrete circostanze di fatto nelle quali si è svolta l'azione.

6. E' infine infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente R.M.A.F. lamenta che i giudici di merito lo abbiano ritenuto partecipe del reato di tentato omicidio di A.O., pur se con le modalità attenuate di cui all'art. 116 c.p..

7. E' noto che la giurisprudenza di legittimità ravvisa la responsabilità a titolo di concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p., ritenuto nella specie dai giudici di merito a carico del ricorrente, allorché sussiste la volontà di partecipare con altri a realizzare un determinato evento criminoso ed allorché l'evento diverso e più grave, pur costituendo il logico sviluppo del reato meno grave da lui voluto, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, non sia stato da lui effettivamente previsto, si che, in ordine ad esso, non sia stato accettato il relativo rischio, posto che l'accettazione di tale ultimo rischio avrebbe comportato il concorso pieno, di cui all'art. 110 c.p.; è altresì noto che la prevedibilità dell'evento più grave deve essere valutata in concreto, tenendo conto della personalità dell'imputato e delle concrete circostanze di fatto nelle quali si è svolta l'azione (cfr. Cass. Sez. 5, n. 39339 dell'8.7.09, Rv. 245152).

8. Fatte tali premesse, va rilevato che la Corte territoriale, con motivazione conforme ai canoni della logica e priva di contraddizioni, ha correttamente ritenuto a carico del R. la sussistenza del concorso anomalo, di cui all'art. 116 c.p., nel tentato omicidio di A.O., avendo rilevato come il medesimo avesse pur sempre fornito la propria adesione all'evento criminoso di cui è causa, pur materialmente posto in essere dal coimputato V..

La Corte territoriale ha invero rilevato come il R., pur non avendo concertato la condotta con il V., ha pur sempre bloccato con le braccia la vittima mentre era intenta a fuggire, consentendo al coimputato ed esecutore materiale V. di raggiungere la vittima ed aveva continuato a trattenere la stessa pur essendo stato in grado di percepire che il coimputato gli si stava avventando contro armato di un coltello, senza avere in alcun modo impedito tale ultimo evento, ma anzi avendo agevolato l'esecutore materiale, avendo continuato a tenere bloccata la vittima; ed il comportamento tenuto dal ricorrente, peraltro chiaramente desunto dalle riprese di una telecamera ubicata in loco, correttamente è stato valutato dalla Corte territoriale nel senso che egli, pur non avendo voluto contribuire alla tentata uccisione della vittima, aveva pur sempre avuto la possibilità di prospettarsi il grave evento che si stava per verificare; invero, nella specie, la tentata uccisione dell' A. non poteva essere ritenuta dal ricorrente un evento atipico ed imprevedibile, essendo stato egli consapevole che il coimputato V. stesse, nella contingenza, per avventarsi sulla vittima armato di un micidiale coltello.

b. Cass., Sez. I, 1.2.2012, n. 4330

La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il concorso ordinario nel tentato omicidio di un agente di una pattuglia della polizia, intervenuta per sventare un furto trasmodato in rapina impropria alla luce della reazione violenta di tutti i partecipi contro gli agenti operanti, in quanto, pur essendo il fatto stato commesso da uno dei compartecipi facendo uso della pistola sottratta durante la

colluttazione, l'episodio più grave doveva comunque considerarsi innestato in una condivisa violenta reazione all'intervento della polizia).

3. Il ricorso è infondato. □ Come già affermato da questa Corte in numerosi precedenti, la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario (art. 110 c.p.), se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave; mentre configura il concorso anomalo (art. 116 c.p.), nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (c.f.r., tra le molte, Sez. 6, n. 7388 del 13/01/2005, dep. 25/02/2005, Lauro). La responsabilità concorsuale resta esclusa, quindi, soltanto quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestata l'azione di taluno dei correi nel reato originario, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità (c.f.r., tra le molte, Sez. 1, n. 7576 del 22/06/1993, dep. 03/08/1993, Rv. 194786). □ Coerentemente con l'interpretazione di cui sopra, la giurisprudenza ha ritenuto il nesso di compartecipazione nel caso di furto trasmodato in rapina impropria, affermandosi che non può considerarsi atipico e imprevedibile l'uso della violenza per assicurarsi la cosa sottratta o per garantirsi l'impunità (Sez. 2, n. 5352 del 09/11/1982, dep. 06/06/1983, Tabanelli, Rv. 159390; □ precedenti conformi: Rv. 152493 Rv. 151871 Rv. 146590; massime successive conformi: Rv. 161598 Rv. 167299 Rv. 177606). Nel caso in esame, contrariamente all'assunto del ricorrente, il Tribunale del riesame e, prima ancora, il Giudice per le indagini preliminari, cui il primo si è uniformato, hanno fatto buon governo dei principi suddetti, evidenziando, da un lato, che il Chamko ha materialmente partecipato alla rapina impropria in cui è degenerata l'originaria azione furtiva concordata, utilizzando un cacciavite contro uno dei sopraggiunti verbalizzanti per assicurarsi l'impunità; e, dall'altro lato, che l'ulteriore più grave delitto di tentato omicidio materialmente posto in essere dal solo Lazri, impossessatosi della pistola di uno degli ufficiali di polizia che tentò di utilizzare contro un altro verbalizzante, non riuscendo a colpirlo solo perché l'arma era munita di chiusura di sicurezza, si innestò in un contesto di condivisa violenta reazione all'intervento della polizia (da ritenersi del tutto prevedibile a presidio di un esercizio di pubblico ristoro ubicato lungo un'arteria autostradale di intenso scorrimento), con deliberata accettazione da parte di tutti, incluso il Chamko, non lesinante l'uso del cacciavite contro chi tentava di ammanettarlo, del rischio di ferire anche mortalmente i verbalizzanti antagonisti sia direttamente, sia per l'azione violenta di altro concorrente, come di fatto avvenuto con arresto, fortunatamente, del fatto allo stadio del tentativo. Quanto alla pur denunciata carenza investigativa a causa dell'automatica cancellazione delle immagini riprese dalla telecamera in funzione sul luogo del fatto, si tratta di una censura del tutto generica, rinviante ad una ipotizzata alternativa dinamica del fatto rispetto a quella che ha trovato puntuale e convergente fondamento nelle dichiarazioni dei verbalizzanti e negli altri elementi acquisiti nel corso delle indagini.

2. L'elemento soggettivo nel concorso di persone

Cass., sez. II, 7 gennaio 2011, n. 546

La volontà di concorrere nel reato non presuppone necessariamente un previo accordo nè la reciproca consapevolezza dei diversi apporti, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che il concorso può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea o, ancora, come pura e semplice adesione all'opera di altri.

3. Concorso colposo e cooperazione colposa

a. Cass., sez. IV, 28.1.2009, n. 4107

Il concorso colposo è configurabile anche rispetto al delitto doloso, sia nel caso in cui la condotta colposa concorra con quella dolosa alla causazione dell'evento secondo lo schema del concorso di cause indipendenti, sia in quello della cooperazione colposa purché, in entrambi i

casi, il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella sua condotta siano presenti gli elementi della colpa, in particolare la finalizzazione della regola cautelare violata alla prevenzione del rischio dell'atto doloso del terzo e la prevedibilità per l'agente dell'atto del terzo (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il concorso colposo dei medici che avevano consentito il rilascio del porto d'armi ad un paziente affetto da gravi problemi di ordine psichico, nei delitti dolosi di omicidio e lesioni personali commessi dal paziente il quale, dopo aver conseguito il porto d'armi, aveva con un'arma da fuoco colpito quattro passanti, ucciso la propria convivente ed una condomina, ed infine si era suicidato).

(Omissis)

10) Il concorso colposo nel delitto doloso. Il tema dell'ammissibilità del concorso colposo nel delitto doloso è stato proposto nei ricorsi di entrambi i ricorrenti i quali contestano la correttezza della soluzione adottata da entrambi i giudici di merito che hanno risolto il problema collocandolo la fattispecie accertata nella sfera delle cause indipendenti. Il tema deve essere affrontato perché la sua soluzione nel senso voluto dai ricorrenti renderebbe superfluo l'esame delle censure che riguardano la ricostruzione teorica dei giudici di merito. Non ignora la Corte che autorevoli orientamenti dottrinali si sono espressi negativamente sulla possibilità che, nel nostro ordinamento, possa configurarsi una forma di compartecipazione colposa nel delitto doloso. I pilastri di questa posizione negativa sono sostanzialmente due: l'art. 42 c.p., comma 2 - che prevede la punibilità a titolo di colpa nei soli casi espressamente previsti dalla legge (e la legge non prevederebbe il concorso colposo nel delitto doloso) - e l'art. 113 c.p. che prevede la compartecipazione colposa solo nel caso di delitto colposo. L'esame della giurisprudenza di legittimità consente di rilevare che il più recente orientamento che abbia affrontato il problema è orientata in senso favorevole a ritenere ammissibile il "concorso" colposo nel reato doloso. Si vedano Cass., sez. 4[^], 14 novembre 2007 n. 10795, Pozzi, rv. 238957 (relativa al caso di un omicidio volontario commesso da un paziente psichico per il quale è stata ritenuta la partecipazione colposa del medico curante) e Cass., sez. 4[^], 9 ottobre 2002 n. 39680, Capecci, rv. 223214. Ma anche in precedenza la Corte si è espressa nel medesimo senso (v. Cass., sez. 4[^], 20 maggio 1987 n. 8891, De Angelis, rv. 176499 e 4 novembre 1987 n. 875, Montori, rv. 177472) che hanno ritenuto ammissibile il concorso colposo in casi di incendio doloso sviluppatosi per la negligente sistemazione del materiale infiammabile (lo stesso caso della sentenza Capecci). Di contrario avviso erano stati altri precedenti, uno della medesima sezione 4[^] (sentenza 11 ottobre 1996 n. 9542, De Santis, rv. 206798), uno della terza sezione (20 marzo 1991 n. 5017, Festa, rv. 187331) e uno delle sezioni unite 3 febbraio 1990 n. 2720, Cancilleri, rv. 183495); questi ultimi due precedenti riguardano il caso del concorso colposo del notaio nel reato di lottizzazione abusiva. In realtà solo il primo precedente indicato può ritenersi contrario all'ammissibilità della forma di partecipazione di cui stiamo parlando perché il caso del concorso del notaio è caratterizzato dalla circostanza che il reato di lottizzazione abusiva è ritenuto (o almeno così era ritenuto all'epoca di questi precedenti) di natura dolosa; e come sarebbe possibile configurare una partecipazione colposa in un reato previsto solo nella forma dolosa se non violando palesemente, in questo caso, il divieto dell'art. 42 c.p., comma 2? D'altro canto l'orientamento espresso dalle sezioni unite si limita ad una mera enunciazione non motivata su questo problema. Ritiene la Corte, pur trattandosi di tema particolarmente complesso e accidentato al quale sarebbe illusorio pretendere di dare risposte definitive ed esenti da critiche che, pur con i limiti di seguito indicati, possa darsi al quesito una risposta positiva. Va premesso, pur non essendo questa la sede per addentrarsi in ricostruzioni teoriche, che la premessa da cui questa Corte ritiene di dover prendere le mosse è costituita dal riconosciuto superamento delle teorie che si rifanno al concetto di unitarietà del fatto reato di natura concorsuale (ritenuto un "dogma" da parte di un illustre Autore pur contrario alla tesi dell'ammissibilità del concorso colposo nel delitto doloso). Le difficoltà di inquadramento teorico di queste forme di partecipazione soggettiva eterogenea (i problemi si pongono anche per la partecipazione dolosa nel delitto colposo) si attenuano riconoscendo la pluralità dei fatti reato nei casi in cui l'evento sia unico. Esaminando le obiezioni, già in precedenza indicate, alla tesi che ritiene ammissibile il concorso è opinione di questa Corte che le obiezioni (certamente serie) siano superabili.

È infatti proprio l'esame congiunto delle due norme già indicate (art. 42 c.p., comma 2 e art. 113 c.p.) che consente di pervenire a questa risposta; la compartecipazione è stata espressamente prevista nel solo caso del delitto colposo perché, nel caso di reato doloso, non ci si trova in presenza di un atteggiamento soggettivo strutturalmente diverso ma di una costruzione che comprende un elemento ulteriore - potrebbe dirsi "in aggiunta" - rispetto a quelli previsti per il fatto colposo, cioè l'aver previsto e voluto l'evento (sia pure, nel caso del dolo eventuale, con la sola accettazione del suo verificarsi). Insomma il dolo è qualche cosa di più, non di diverso, rispetto alla colpa e questa concezione è stata riassunta nella formula espressa da un illustre studioso della colpa che l'ha così sintetizzata: "non c'è dolo senza colpa". Se questa ricostruzione è plausibile la conseguenza è che non fosse necessario prevedere espressamente l'applicabilità del concorso colposo nel delitto doloso perché se è prevista

la compartecipazione nell'ipotesi più restrittiva non può essere esclusa nell'ipotesi più ampia che la prima ricomprende e non è caratterizzata da elementi tipici incompatibili. Questa rilettura incrina anche il valore dell'obiezione che si fonda sulla previsione dell'art. 42 c.p., comma 2: non si tratterebbe di una previsione implicita di un reato colposo ma di una ricostruzione che ha disciplinato espressamente un aspetto del problema sul presupposto che la disciplina riguardasse anche il tema più generale. È poi da rilevare che la già ricordata sentenza Capecci ha ritenuto superabile l'ostacolo della previsione dell'art. 40 c.p., comma 2, con un'ulteriore argomentazione che appare condivisibile: questa disciplina, anche per la formulazione letterale usata dal legislatore, non può che riguardare esclusivamente la previsione delle singole norme incriminatrici, che deve appunto essere espressa, ma non la disciplina delle regole concorsuali che si deve trarre dagli artt. 110 e 113 c.p.. Fermo restando, come si è già accennato, che la partecipazione colposa può riguardare esclusivamente un reato previsto anche nella forma colposa: diversamente (lo si è già accennato) sarebbe palesemente violato il disposto dell'art. 42 c.p., comma 2.

A questo punto si pone un ulteriore problema: che cosa avviene se ci si trova in presenza di concorso di cause colpose indipendenti? Per natura e per definizione in questo caso non ci troviamo in presenza di un "concorso" di persone nel reato: tutte contribuiscono causalmente al verificarsi dell'evento ma gli atteggiamenti soggettivi non s'incontrano mai neppure sotto il profilo della consapevolezza dell'altrui partecipazione come invece avviene nella cooperazione colposa. In questi casi la concezione che si fonda sull'unitarietà del reato non è solo un dogma ma è proprio da ritenersi errata perché alcun legame esiste, sotto il profilo soggettivo, tra le varie condotte anche se l'evento è unico. Quando ci si trovi in presenza di cause colpose indipendenti l'applicabilità delle regole sul concorso di cause è espressamente prevista, sotto il profilo causale, dall'art. 41 c.p., comma 3, prevede espressamente che questa disciplina si applichi anche quando la causa preesistente, simultanea o sopravvenuta consista nel fatto illecito altrui.

Ma proprio perché le condotte sono indipendenti le medesime andranno autonomamente valutate e per ciascuna di esse andrà accertato se abbia fornito un contributo causale al verificarsi dell'evento e se la condotta causalmente efficiente sia caratterizzata dai requisiti tipici della colpa. In questi casi, proprio per l'indipendenza delle azioni, ogni condotta va separatamente individuata e, ciò che assume particolare rilievo per la soluzione del nostro problema, diviene irrilevante che uno o più dei contributi causali possa avere carattere doloso perché la disciplina sulla causalità contenuta nel citato art. 41 c.p. riguarda sia i reati colposi che quelli dolosi. E allora se per il riconoscimento della partecipazione colposa indipendente al reato doloso non esistono particolari ostacoli è agevole concludere che sarebbe irragionevole, nel caso di cooperazione, escludere la partecipazione colposa al delitto doloso solo perché l'agente è consapevole della condotta colposa di altri che con lui cooperano. Il dappiù costituito da questa consapevolezza aggrava infatti, e non attenua, il disvalore sociale della condotta: quale spiegazione razionale potrebbe trovare una soluzione affermativa sulla compartecipazione al reato doloso quando manca la consapevolezza di questa condotta e non quando questa consapevolezza esista?

Deve dunque concludersi, sul tema esaminato, che è ammissibile il "concorso" colposo nel delitto doloso sì a nel caso di cause colpose indipendenti che nel caso di cooperazione colposa tra alcuni dei compartecipi dei quali uno (o più) sia in dolo e purché, in entrambi i casi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa e la sua condotta sia caratterizzata da

colpa. Riconosciuta l'astratta ammissibilità del concorso colposo nel delitto doloso non è necessario addentrarsi nell'ulteriore aspetto che presenta il caso in esame caratterizzato dalla circostanza che il fatto "doloso" del terzo potrebbe essere stato compiuto da persona non imputabile. Il riconoscimento della natura non dolosa della condotta della persona non imputabile sarebbe infatti idoneo a rafforzare la possibilità di riconoscere la compartecipazione dell'estraneo.

Va però precisato che il riconoscimento dell'astratta possibilità di concorso colposo nel reato doloso non significa che in ogni caso questa compartecipazione vada riconosciuta perché, una volta accertata l'influenza causale della condotta colposa dell'agente, andrà verificata l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento di una colpa causalmente efficiente nel verificarsi dell'evento. Per la soluzione di questo complesso problema può intanto osservarsi che, nel caso in cui l'evento dannoso si verifichi all'esito di una sequenza di avvenimenti in cui si sia inserito il fatto doloso del terzo è necessario verificare anzitutto, sotto il ricordato profilo dell'elemento soggettivo, se la regola cautelare inosservata era diretta ad evitare la condotta delittuosa del terzo: si pensi a chi, preposto alla tutela di una persona, se ne disinteressa consentendo all'assalitore di ledere l'integrità fisica della persona protetta. È la posizione di garante rivestita dall'agente che fonda l'obbligo di osservanza di determinate regole cautelari la cui violazione integra la colpa.

Indipendentemente dall'esistenza di una posizione di garanzia analoghi obblighi di tutela possono discendere dall'esistenza di un potere di controllo di fonti di pericolo quali per es. armi, veleni, esplosivi; per es. il farmacista non può vendere un farmaco potenzialmente letale alla persona che sa aver già tentato di avvelenare un familiare; chi possiede un'arma non può lasciarla incustodita in un luogo frequentato da bambini. I casi già indicati relativi alla creazione dei presupposti perché si sviluppi un incendio doloso si inquadrano in questa categoria del controllo delle fonti di pericolo.

Un utile strumento di verifica può poi essere quello che si rifà allo scopo della regola cautelare violata dall'agente in colpa. Se la regola cautelare è diretta anche alla tutela di terzi dall'aggressione dolosa dei loro beni è la tutela finalizzata di essi che rende configurabile la partecipazione dell'agente in colpa. I casi più complessi sono ovviamente quelli nei quali la regola è stata predisposta non tanto per altri fini ma in vista di decorsi causali diversi: si pensi al lavoratore che opera in altezza e che non sia stato munito delle cinture di sicurezza. Risponde il datore di lavoro anche delle conseguenze di una caduta (che non si sarebbe verificata con l'uso del mezzo di protezione) volontariamente cagionata da un terzo? È ragionevole ritenere, in questi casi, che ciò che rileva è l'individuazione dell'evento dannoso che la regola cautelare mira ad evitare: anche se questa regola è stata pensata in relazione a percorsi causali diversi il rischio che la norma concretamente vuole evitare è quello di caduta indipendentemente dalle cause che l'hanno provocata. E così in tutte quelle situazioni nelle quali l'evento volontariamente cagionato è della stessa natura di quello preso in considerazione nella formazione della regola cautelare. Diverso è ancora il caso in cui la condotta dell'agente costituisca l'occasione perché il terzo compia l'atto doloso. In questo caso si torna alle considerazioni iniziali: per ravvisare la responsabilità colposa del primo agente occorrerà che questi sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che sia prevedibile l'atto doloso del terzo.

(Omissis)

b. Cass., sez. IV, 14.5.2009, n. 20406

La cooperazione nel delitto colposo di cui all'articolo 113 cod. pen. si verifica quando piu' persone pongono in essere una data autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui che sfocia nella produzione dell'evento non voluto" (Sez. U, n. 5 del 25/11/1998 Ud. - dep. 11/03/1999 -Rv. 212576). E muovendo da siffatta nozione e' stato ulteriormente precisato (Sez. 4, n. 44623 del 10/03/2005 Ud. - dep. 07/12/2005 - Rv. 232611) che "in tema di cooperazione nel delitto colposo, perche' la condotta di ciascun concorrente risulti rilevante ai sensi dell'articolo 113 cod. pen. occorre che essa, singolarmente considerata, violi la regola di cautela, e che tra le condotte medesime esista un legame psicologico

(Omissis)

MOTIVI		DELLA		DECISIONE
4.	I	ricorsi	vanno	rigettati.

Per ragioni di ordine logico e sistematico va esaminata preliminarmente la censura del Bu. concernente l'affermazione di colpevolezza: le doglianze relative alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex articolo 61 c.p., n. 3, al diniego delle attenuanti generiche ed all'entità della pena sono comuni ai due ricorrenti e quindi potranno essere vagliate congiuntamente.

La tesi del Bu. si fonda sull'asserita insussistenza dei presupposti per la configurabilità dell'ipotesi della cooperazione colposa. Il ricorrente sostanzialmente sostiene che la sua presenza sull'auto condotta dal Co. non avrebbe avuto influenza alcuna sull'eziologia dell'evento, dovendo l'incidente ritenersi riconducibile esclusivamente alla condotta del Co. e, comunque, a fattori estranei al suo comportamento.

Siffatta impostazione non è condivisibile.

Devono ritenersi dati oggettivi acquisiti al processo, perché accertati in sede di merito con riferimento alla dinamica dell'evento, quale ricostruita dai giudici di seconda istanza con un percorso argomentativo (innanzi ricordato nella parte relativa allo "svolgimento del processo", e da intendersi qui integralmente riportato onde evitare superflue ripetizioni) immune da vizi logici, i seguenti: 1) il Bu. prendeva posto accanto al conducente Co. sulla prima auto alla testa dell'autocolonna composta da mezzi occupati da soggetti impegnati in un'operazione di trasporto di merce di contrabbando; 2) i conducenti dei veicoli procedevano a fari spenti, seguendo la linea di mezz'ora - onde avere un punto di riferimento e di orientamento - e quindi in palese violazione delle norme sulla circolazione stradale; 3) gli occupanti della prima vettura, vale a dire il Co. ed il Bu., erano a conoscenza dell'itinerario da seguire e quindi anche delle manovre che sarebbe stato necessario effettuare per il perseguimento dello scopo; 4) il Bu. era uomo di fiducia del capo squadra dal quale era stato direttamente reclutato e dal quale aveva ricevuto una scheda telefonica: tale ultima circostanza è rivelatrice del ruolo di rilievo ricoperto dal Bu., evidentemente incaricato di mantenersi in collegamento con gli occupanti degli altri mezzi che seguivano; 5) il Bu. conosceva dunque sin dall'inizio l'itinerario programmato e le modalità con le quali lo stesso sarebbe stato percorso, ed era quindi perfettamente consapevole anche della specifica manovra pericolosa che sarebbe stato necessario eseguire - e che poi determinò l'incidente - vale a dire "allargare" la curva per poi immettersi in una stradina laterale. Il Bu., pertanto, quale braccio destro del capo, codeterminatore (dell'autista) di quel percorso e del modo di effettuarlo, aveva agito rappresentandosi il pericolo astratto e lo aveva escluso, facendo affidamento sulle capacità di guida del Co.

Ciò posto in punto di fatto, in alcun modo può essere posta in discussione la partecipazione del Bu. al fatto delittuoso "de quo", a titolo di cooperazione colposa, tenendo presenti quelli che sono i principi affermati in materia nella giurisprudenza di legittimità.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di definire la nozione di cooperazione colposa nei seguenti termini: "La cooperazione nel delitto colposo di cui all'articolo 113 cod. pen. si verifica quando più persone pongono in essere una data autonoma condotta nella reciproca consapevolezza di contribuire all'azione od omissione altrui che sfocia nella produzione dell'evento non voluto" (Sez. U, n. 5 del 25/11/1998 Ud. - dep. 11/03/1999 -Rv. 212576). E muovendo da siffatta nozione è stato ulteriormente precisato (Sez. 4, n. 44623 del 10/03/2005 Ud. - dep. 07/12/2005 - Rv. 232611) che "in tema di cooperazione nel delitto colposo, perché la condotta di ciascun concorrente risulti rilevante ai sensi dell'articolo 113 cod. pen. occorre che essa, singolarmente considerata, violi la regola di cautela, e che tra le condotte medesime esista un legame psicologico. (Nella fattispecie, relativa al reato di cui all'articolo 449 cod. pen., gli imputati avevano cooperato, il primo invitando pressantemente il secondo a gettare la sigaretta accesa dal finestrino dell'automobile, e il secondo agendo materialmente, e conformemente, alla sollecitazione)".

Dunque, sulla scorta dei principi appena ricordati, puo' affermarsi che la condotta di ciascun concorrente, per risultare rilevante ai sensi dell'articolo 113 c.p., deve caratterizzarsi per la violazione della regola cautelare, non essendo possibile qualificare un comportamento come colposo in mancanza di un tale requisito, e deve caratterizzarsi, inoltre, per la presenza del legame psicologico tra le condotte.

Ebbene, facendo applicazione di questi principi al caso di specie, risulta evidente la cooperazione colposa del Bu. . Quest'ultimo, per come accertato dai giudici del merito con argomentazioni immuni (come gia' detto) da vizi logico - giuridici, svolte sulla base dei dati di fatto acquisiti, era consapevole del percorso da seguire, gia' preventivamente stabilito, e delle modalita' con le quali in concreto il piano sarebbe stato attuato, modalita' tali da comportare una palese e macroscopica violazione delle norme sulla circolazione stradale e la cui concreta esecuzione era stata affidata al Co. , nella convinzione che il pericolo di incidenti, pur previsto, sarebbe stato scongiurato grazie alle capacita' di guida dell'autista, a sua volta autore, all'evidenza, di una autonoma condotta (le modalita' di guida) connotata da rilevanti profili di colpa. Orbene, se questi sono i fatti, e' innegabile, anzitutto, il legame psicologico tra le condotte dei due, essendo entrambi consapevoli - e nel contesto descritto dai giudici di merito, questa consapevolezza e', logicamente, fuori discussione - della convergenza delle rispettive condotte, prescindendo dall'evento, ovviamente non voluto. E', poi, fuori discussione la violazione, da parte di entrambi, di una regola di condotta a contenuto cautelare, regola da ravvisarsi nel dovere di osservare le norme sulla circolazione stradale oltre che i basilari criteri di prudenza. Entrambi, dunque, hanno voluto quelle modalita' di guida, con ruoli diversi e, cio' che rileva in ordine alla cooperazione colposa, ciascuno con la chiara consapevolezza della inosservanza della regola cautelare da parte dell'altro.

5. Parimenti infondate risultano le ulteriori doglianze, comuni ad entrambi i ricorrenti. Quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 c.p., n. 3, del tutto ininfluenti sono le argomentazioni difensive circa l'asserita partecipazione, all'operazione di trasporto della merce di contrabbando, di un complice, Mi. Ma. , incaricato, nella funzione di "palo", di sorvegliare il tratto di strada teatro dell'incidente; la presenza del Mi. , secondo la prospettazione della difesa, era tale da fugare qualsiasi preoccupazione di incidenti, di tal che gli imputati non avrebbero avuto motivo alcuno di prevedere pericoli di sorta. Orbene, al riguardo basta evidenziare che: 1) il soggetto interessato (il quale avrebbe svolto il ruolo di "palo") ha smentito tale circostanza; 2) come sottolineato opportunamente dalla Corte di merito, la presenza di un eventuale complice, con funzione di "sentinella", in alcun modo avrebbe potuto preventivamente garantire che nulla sarebbe sfuggito alla sua osservazione (pedoni, ostacoli sulla strada, altri veicoli a luci spente, etc.) e che egli sarebbe stato in grado di scongiurare qualsiasi pericolo: tant'e' che l'incidente si verifico'.

A quanto fin qui detto deve aggiungersi che questa Corte, nell'individuare la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione dell'evento, ha puntualizzato che nel caso di colpa con previsione "la verificabilita' dell'evento rimane come ipotesi astratta che, nella coscienza dell'agente, non viene percepita come concretamente realizzabile e percio' non puo' essere, in qualsiasi modo, voluta" (Sez. 1, n. 4583, ud. del 24/02/1994, dep. 21/04/1994, imp. Giordano, Rv. 198272).

6. Ai limiti dell'inammissibilita' sono, infine, le censure relative al diniego delle attenuanti generiche e all'entita' della pena. Gli imputati, invero, hanno sostanzialmente riproposto ragioni gia' vagliate e disattese dal giudice dell'appello; nella giurisprudenza di legittimita' e' stato affermato il seguente principio di diritto: "E' inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni gia' discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificita' del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericita', come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita' conducente, a mente dell'articolo 591, comma 1, lettera c), all'inammissibilita'" (in termini, Sez. 4, N. 256/98 - ud. 18/9/1997 - RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 - ud.

15/12/1992

-

RV.

193046).

Per quel che riguarda le attenuanti generiche, giova ricordare che questa Corte ha affermato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'articolo 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato" ("ex plurimis", in termini, Sez. 6, n. 7707, ud del 04/12/2003, dep. 23/02/2004, Rv. 229768).

Quanto ai criteri per la determinazione della pena, mette conto sottolineare che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, non sono censurabili in sede di legittimità gli apprezzamenti e le valutazioni del giudice del merito concernenti il trattamento sanzionatorio, se il convincimento espresso al riguardo risulta sorretto da adeguato percorso argomentativo; orbene, nella concreta fattispecie la Corte distrettuale, in risposta alle deduzioni difensive - e diminuendo peraltro significativamente la pena inflitta dal primo giudice, pressoché dimezzandola - ha fatto espresso richiamo ai parametri di cui all'articolo 133 c.p. ed ha poi valutato esplicitamente le circostanze e le modalità del fatto, nonché la personalità degli imputati, senza trascurare alcun aspetto della vicenda, non mancando, in particolare, di dar conto della ritenuta irrilevanza della confessione resa dal Bu. e delle lesioni dallo stesso riportate: trattasi di motivazione che si sottrae a qualsiasi censura, alla luce del principio secondo cui "deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'articolo 133 c.p." (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998 Ud. - dep. 04/08/1998 - Rv. 211582).
(Omissis)

4. Detenzione di stupefacenti e connivenza non punibile.

Cass., sez. III, 15.6.2012, n. 237888

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. □ I primi due motivi si incentrano sulla duplice considerazione dell'assenza di prova sulla riconducibilità all'imputato dei due pezzi di hashish - ritenuta gravemente indiziante in sentenza -; e, comunque della mancata prova della responsabilità per la coltivazione in quanto nell'appartamento abitavano anche altri familiari dell'imputato. □ Al secondo rilievo, i giudici di secondo grado, hanno opposto una sostanziale carenza di interesse dell'imputato a far valere il dato in questione rilevandosi che quand'anche la coltivazione fosse stata riconducibile ad altra persona, ciò non avrebbe comunque fatto venire meno la responsabilità dall'imputato, seppure a titolo di concorso. □ Orbene ritiene il Collegio di dover esaminare anzitutto questo secondo aspetto della motivazione in quanto ritenuto dirimente dal giudice di appello. □ Obietta il ricorrente che i giudici di appello non avrebbero colto in motivazione la differenza che intercorre tra connivenza (non punibile) e concorso nel reato (punibile). □ Il rilievo è fondato. □ Si è più volte precisato al riguardo che in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla

realizzazione dell'evento illecito. (Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010 Rv. 247127). □ Tali principi da ultimo ribaditi proprio in una fattispecie concernente la coltivazione di piante di stupefacente, postula che nel caso in cui l'appartamento sia abitato da più persone, la circostanza che una o più di esse sia responsabile della coltivazione non comporta l'automatico concorso degli altri coinquilini ove non si accerti l'esistenza di un contributo concorsuale che deve essere, quindi, specificamente indicato in motivazione. □ Mancando qualsiasi specificazione sulle ragioni del concorso, si deve ritenere apodittica la conclusione circa la mancanza di interesse dell'imputato a far valere il dato obiettivo della presenza di altre persone nello stabile. □ Quanto al rinvenimento dei due pezzetti di hashish la sentenza non ha fornito in realtà risposta su rilievi di carattere fattuale finalizzati ad escludere che il possesso di essi dovesse essere necessariamente attribuito al ricorrente ed anche sul nesso ravvisabile con la coltivazione delle piante. □ La sentenza va pertanto annullata con rinvio per consentire una nuova valutazione della responsabilità dell'imputato tenendo conto dei principi affermati. □ La sentenza va conclusivamente annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.